Legge 13 dicembre 2010, n. 220
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 dicembre 2010, n. 297 - Supplemento Ordinario, n. 281

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle
Articolo 1
Commi 17-22 Accertamenti e sanzioni

17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "tenendo anche conto" sono inserite le seguenti: "di specifiche analisi del rischio di evasione e"; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),"; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),".

18. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

19. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "del 40 per cento" e le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al 40 per cento".

20. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; alla lettera b), le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ottavo"; alla lettera c), le parole: "un dodicesimo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "un quarto", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.